

Roma, 18 DIC. 2012

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Prot. 99508

OGGETTO: *Interpello 913-698/2012-ART. 11, legge 27 luglio 2000, n.212.*

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Istanza presentata il 09/11/2012

Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 10 del DPR n. 633 del 1972, è stato esposto il seguente

QUESITO

Il dr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (di seguito "l'istante"), medico di medicina generale, convenzionato con la ASL RMA, chiede chiarimenti in merito alla corretta fatturazione, ai fini IVA, cui assoggettare i certificati anamnestici propedeutici al rilascio del porto d'armi.

Nello specifico, l'istante fa presente che per il rilascio dei suddetti certificati ha sempre provveduto all'applicazione dell'IVA, ritenendoli non riconducibili direttamente ad attività di diagnosi (o cura) del paziente e limitandosi a descrivere in modo sintetico la presenza (o assenza) di determinate patologie onde poter permettere al collega medico militare la valutazione ai fini di un possibile rilascio del porto

d'armi.

L'istante evidenzia di essere venuto a conoscenza di un parere reso dalla Direzione centrale Normativa nell'ambito della consulenza giuridica (n.954-52/2010), in cui viene affermato che il certificato anamnestico, ai fini del rilascio della patente automobilistica, è da considerare esente ai fini IVA, in base all'articolo 10, n.18) del D.P.R. 26 ottobre 1972, in quanto da rapportare ad una più ampia accezione della tutela della salute.

Di conseguenza, vista l'analogia fra i due certificati in questione, l'istante chiede se deve assoggettare ad IVA il certificato anamnestico per il rilascio del porto d'armi.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'istante non prospetta alcuna soluzione interpretativa.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'articolo 10, n.18) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633 prevede l'esenzione per " *le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'art. 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.1265 e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze*".

La circolare 28 gennaio 2005, n.4, in conformità anche a quanto affermato dalla Corte di Giustizia Europea, ha evidenziato le situazioni in cui è possibile applicare l'esenzione IVA.

Nella medesima circolare viene ribadito che l'ambito di applicazione della citata esenzione va rapportato alle prestazioni mediche di " *diagnosi, cura e riabilitazione*" il cui scopo principale è quello di " *tutelare, mantenere o ristabilire la salute delle*

persone"; relativamente all'individuazione di certificati come quelli per rilascio patente o per esonero di attività sportive, ecc., è stato chiarito che gli stessi vengono rilasciati in regime di esenzione, in base al disposto del n.18) citato, considerata la tutela della salute pubblica.

Scopo precipuo, infatti, è quello di agevolare l'attività di prevenzione e, di conseguenza, evitare che persone non in condizioni fisiche e psicologiche adeguate possano costituire per se stessi e per la collettività un serio pericolo.

In tale ottica, tenuto conto che il certificato anamnestico per il rilascio del porto d'armi è da ricondursi all'ambito delle certificazioni che possono essere considerate necessarie alla tutela della salute (dato che uno stato di salute del soggetto non idoneo potrebbe comportare per se stesso e per la collettività dei pericoli o dei danni), si ritiene che il rilascio del medesimo, da parte del medico, sia esente da IVA, ai sensi del predetto n.18) citato.

IL CAPO SETTORE LUIGI ABRITTA
SU DELEGA DIR. REG. CARLO PALUMBO